REGOLAMENTO (CEE) N. 357/86 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1531/85 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i ferrofosfori della sottovoce ex 28.55 A della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1],

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1531/85 [2] il Consiglio ha aperto per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986 un contingente tariffario comunitario per i ferrofosfori, contenenti in peso il 15 % o più di fosforo, della sottovoce ex 28.55 A della tariffa doganale comune, destinati alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o d'acciaio ;

considerando che ai sensi dell'atto di adesione il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese devono poter partecipare a questo contingente tariffario nella misura dei loro fabbisogni rispettivi e questo, a partire dal 1° marzo 1986 ; che questa partecipazione può, in una prima fase, essere limitata alla possibilità di prelevare, dalla riserva comunitaria costituita, le quantità corrispondenti ai loro fabbisogni imminenti d'importazioni in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1531/85 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Entro il medesimo limite, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità alle disposizioni in materia contenute nell'atto di adesione del 1985 ».

2) Il testo dell'articolo 2, è completato dal testo del paragrafo seguente :

« 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in Spagna o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK

---

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 147 del 6. 6. 1985, pag. 5.